

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 13/11/2023

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro per chiedere la restituzione della quota non maturata degli oneri commissionali, "imposte e tasse" per il complessivo importo di euro 787,75 calcolata secondo il criterio proporzionale, oltre interessi legali.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di rimborso delle commissioni di intermediazione, integralmente versato a favore dell'intermediario del credito.

Rilevava comunque la natura up front delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, che potrebbero semmai essere restituite secondo il criterio della curva degli interessi.

Ad ogni modo, rilevava che a seguito della conversione in legge del D.L. n. 69/23, in caso di estinzioni anticipate di contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25/07/2021 non sussiste il diritto del consumatore al rimborso della quota non maturata degli oneri up front, conformemente ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 09/02/2023.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In relazione ad essa, l'intermediario convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'obbligo di ripetizione delle commissioni di intermediazione.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento: sul punto il consolidato orientamento di questo Arbitro ha stabilito che "L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, compagnia assicurativa e società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b." (cfr. ex multis Coll. Bari, dec. n. 23783/2018).

Ciò premesso, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve

essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Detto orientamento appare comunque conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, il Collegio – rilevata la natura up front delle commissioni di intermediazione e la natura recurring di quelle di istruttoria – accerta che il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali, sulla base del seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	51
rate residue	69

TAN ▶	11,137%
-------	---------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	38,09%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	comm. intermediario del credito (up front)	€ 870,00	€ 500,25 ☐	€ 331,41 ☒	☐	€ 331,41
☐	spese di istruttoria (recurring)	€ 500,00	€ 287,50 ☒	€ 190,46 ☐	☐	€ 287,50
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐	€ 0,00
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐	
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒	
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 619
interessi legali	sì ☐

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far dato dal reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 619,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI